

Legittimo impedimento

La domanda sarà:

"Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?".

Si tratta del quesito che avrà il minore impatto sulla norma sostanziale. Con la sentenza n. 23 del 2011, infatti, la Corte Costituzionale ha sottoposto alla valutazione del giudice la veridicità di un impedimento che, così come era previsto dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale^[1], deve essere accertabile, temporaneo e delimitato.

La Legge, come è noto, aveva previsto tra le cause dell'impedimento anche le attività preparatorie e consequenziali (art. 1 primo comma della L. 7 aprile 2010, n. 51) di "incontri" ufficiali, spostando, di fatto, il controllo sulla validità dell'impedimento addotto, dall'Organo giudicante al sottoposto al giudizio.

Secondo quanto riscontrato dalla Consulta, le disposizioni oggetto dell'esame violavano gli artt. 3 (per violazione del superprincipio di eguaglianza) e 138 (perché l'introduzione di un'immunità per un'alta carica dello Stato, peraltro non con modalità indifferenziate, può essere introdotta solo con legge costituzionale).

Nonostante, quindi, i ridotti effetti sostanziali che il referendum può produrre sulla norma ritenuta parzialmente incostituzionale (e notevolmente depotenziata nel suo contenuto), permangono e, in qualche misura si rafforzano, quelli rappresentati in un ideale messaggio inviato dai cittadini alla "casta" (e, in particolare, al suo principale rappresentante): vigiliamo e non accetteremo in alcun caso la differenziazione dei cittadini, indipendentemente dalla loro cariche, di fronte alla legge. Lo svolgimento delle rilevanti funzioni è riconosciuto dalla legge (art. 420-ter del cod. proc. pen.) e garantito, nell'applicazione e nell'osservanza, dall'azione della Magistratura e dalla Corte Costituzionale.

Art. 20-ter Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Nucleare

La domanda sarà:

"Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?"

Quando decidemmo di aderire alla campagna di sostegno di questo referendum, la tragedia giapponese non si era ancora consumata.

Le obiezioni erano riferite alla pericolosità naturale del nostro Paese (diffusa presenza di vulcani attivi, solo per dirne una), all'inaffidabilità della classe politica ed all'inadeguatezza di quella dirigente, alla indimostrata economicità della scelta, ai tempi lunghi di realizzazione delle centrali ed alla mancanza di soluzioni, a livello globale, per il problema (ultimo solo in termini di elencazione ma, sicuramente non per importanza) rappresentato dallo smaltimento delle scorie radioattive.

Di contro, venivano lanciati anatemi di oscurantismo, accuse di diletterismo, immobilismo ed altro.

I fatti di Fukushima hanno, purtroppo, drammaticamente e macabramente dimostrato la reale situazione. Attualmente, la fuoriuscita di materiale radioattivo è del tutto fuori controllo.

Il Giappone è un Paese abituato a convivere con i terremoti e gli tsunami. Al momento della costruzione, erano state date ampie rassicurazioni sulla sicurezza e sull'impossibilità del verificarsi di eventi che potessero creare problemi di sicurezza alla popolazione. La centrale ed i suoi reattori, fu assicurato, sono quelli di generazione più avanzata.

Le ridicole accuse di sciacallaggio e di speculazione politica, agitate, ora, da personaggi che fanno parte del nostro panorama politico, non sono nemmeno degne di ottenere una risposta.

Le "pause di riflessione", annunciate dal governo, ci auguriamo che siano dedicate a comprendere la gravità delle conseguenze che la sete smodata di potere e di denaro può arrecare agli altri e sul valore della persona umana e della vita (fa amaramente "sorridere" ricordare quale sia il reale valore della vita a chi, di frequente, invocandolo a sproposito ne ha reso vuoto il senso).

Non crediamo, comunque, che sia necessario spendere ulteriori parole per convincere coloro che si recheranno a votare (speriamo che i segnali che indicano una massa di votanti siano confermati dai numeri relativi alle schede depositate nelle urne) ad apporre la propria croce sul SI della scheda.

Acqua

Le domande saranno:

"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?"

"Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?"

Con l'introduzione dell'art. 23-bis della legge n. 133 del 2008, modificato dall'articolo 15 del decreto legge n. 135 del 2009 ("salva infrazioni europee" c.d. *decreto Ronchi*) è stato previsto che la distribuzione dell'acqua pubblica venga gestita, entro il 2015, dai privati. I servizi attualmente prestati dai Comuni e dalle aziende municipalizzate dovranno essere affidati con gara pubblica e potranno mantenere le concessioni se cederanno, ai privati, almeno il 40% e, se si tratta di società quotate in borsa, la partecipazione pubblica dovrà scendere al di sotto del 30%.

L'articolo è stato introdotto in un D. L. promosso dal ministro per le politiche comunitarie, sul quale restano defilati sia il ministro per l'ambiente e la tutela del territorio, sia quello per le infrastrutture. Nessuna parola è rintracciabile, nella normativa, con riferimento all'efficienza del sistema idrico e della rete o alla qualità del servizio.

Ad attirare l'attenzione, invece, è il fatto, sottolineato dal forum delle associazioni che hanno promosso i due referendum, che alla rivendicazione di una privatizzazione giusta e portatrice di efficienza, propugnata fino a sei o sette anni fa, ha fatto ora seguito una serie di giustificazioni.

Tale cambio di rotta è dovuto all'innegabile constatazione che, nei settori nei quali si è introdotta la privatizzazione totale o parziale, l'andamento sia peggiorato e, in alcuni casi, di molto. Proprio per quanto riguarda l'acqua, ad esempio, sarà sufficiente chiedere notizie agli abitanti di Latina od Agrigento per avere una conferma su quali possano essere gli sgraditi effetti di una privatizzazione della gestione delle acque.

Il fenomeno privatizzazione, peraltro, è stato oggetto di recenti valutazioni e riflessioni, in tutta Europa, che stanno dando luogo ad un processo di ripubblicizzazione.

L'Italia, anche in questo caso, con assoluto disinteresse per il bene comune, procede ideologicamente lungo la via degli affari. Del resto, siamo il Paese che, a differenza degli altri, piuttosto che riconoscere madornali errori ed abbandonare il business, adotta "pause di riflessione" anche di fronte all'evidente monito proveniente dalle catastrofi.

Un allarme, riguardo ad un preoccupante comportamento che potrebbe favorire un'ingiusta

valutazione sull'efficienza del servizio gestito dalle aziende a partecipazione pubblica, è stato lanciato dal prof. Alberto Lucarelli – ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università degli studi di Napoli Federico II *“da quando è entrata in vigore la legge Galli, la norma che ha dato il via al processo di liberalizzazione del servizio idrico, gli investimenti sono diminuiti di circa due terzi, le tariffe sono aumentate del 60% circa, si è verificata una dispersione/cattivo utilizzo delle risorse pari a circa il 60% - 65%, e una riduzione importante del personale (anche di quello specializzato per fare i controlli) con esternalizzazioni e la proliferazione di tante micro società provocando così problemi sociali, economici e anche occupazionali”*.

Peraltro, è bene intendersi su cosa si intenda per privatizzazione del servizio idrico. L'affidamento della gestione ad un privato, in sostituzione o in partecipazione con un'azienda municipalizzata, non introduce la concorrenza e non garantisce, all'utente, la scelta fra diverse gestioni.

Gli investimenti richiesti dalla gestione dell'impianto idrico sono, necessariamente, rilevanti e prolungati nel tempo. Ciò comporta che le concessioni abbiano una durata pari o superiore a venti anni con una revisione delle tariffe (che pagheranno i fruitori del servizio) triennale. Verranno, in sostanza, a crearsi dei monopoli (privati) Quale controllo si potrà avere sulla dinamica di tali tariffe? Saranno, infatti, le società concessionarie a fornire le informazioni relative all'andamento dei costi ed alle modalità di erogazione del servizio.

La soluzione di affidare ad un'Authority (ma le Autorità degli ATO – Ambito Territoriale Ottimale del ciclo idrico integrato – sono state, nel frattempo, abolite) la vigilanza sulle tariffe non sembra rassicurante.

Il Governo ha tentato di giustificare l'introduzione del *decreto Ronchi* sostenendo che la norma era attuativa di obblighi comunitari.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 25 del 2011 ha escluso che l'art. 23-bis della legge n. 133 del 2008 costituisca una *“applicazione necessitata della normativa comunitaria”* precisando che *“...questa Corte, con sentenza n. 325 del 2010, ha espressamente escluso che l'art. 23-bis costituisca applicazione necessitata del diritto dell'Unione europea ed ha affermato che esso integra solo “una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare” il “primo comma dell'art. 117 Cost.”*

La privatizzazione del servizio idrico procede, dalla metà degli anni '90, attraverso una sostituzione dei soggetti pubblici (ConSORZI fra Comuni ed Aziende), con società di capitali.

La situazione nei 69 ambiti territoriali che hanno proceduto all'affidamento del servizio, vede in campo 106 S.p.A e 4 S.r.l. Fra le società per azioni, 65 sono a totale capitale pubblico, 34 sono miste e 7 sono totalmente private.

Attraverso il *decreto Ronchi* si è tentato di ridimensionare le S.p.A a totale capitale pubblico, obbligandole a cedere il 40% del loro capitale ai privati (in caso di adempimento, decadrebbero dalla concessione). Non è immaginabile, peraltro, come, a seguito del descritto depotenziamento, possano partecipare alle gare.

Per rispondere alle promesse relative agli investimenti dei privati per la ristrutturazione della rete idrica ed al recupero di efficienza che dovrebbe condurre, in un medio periodo, all'applicazione di tariffe più contenute, è sufficiente ricordare che, dall'avvio del processo di privatizzazione del servizio idrico (1996-2006), le tariffe sono cresciute in misura quasi tripla rispetto all'inflazione e gli investimenti sono crollati.

Per quanto riguarda l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del D. Lgs. N. 156 del 2006 (c.d. *“Decreto Ambientale”*) e, in particolare, delle parole *“dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”* è opportuno ricordare che significa impedire al gestore del

SII (Servizio Idrico Integrato) di riversare, pro-quota, sulla bolletta dei cittadini un ricarico del 7% del capitale che esso avrà investito, senza che a detto investimento debba corrispondere alcun miglioramento del servizio per i cittadini.

In conclusione, è necessario rammentare che la gestione pubblica del servizio idrico è mirata a soddisfare i diritti e gli interessi della collettività e l'efficienza risponde al conseguimento del pareggio tra costi e ricavi, mentre la gestione privata è finalizzata alla realizzazione del massimo profitto e l'efficienza si traduce nella massimizzazione dell'utile aziendale.

La mercificazione della gestione dell'acqua, bene essenziale per l'esistenza umana, produce la mutazione del diritto al suo "utilizzo" in un bisogno sul quale altri soggetti possano lucrare.

Questo processo, che non sembra eccessivo definire immorale, rischia di estromettere, o quanto meno limitare fortemente, le fasce economicamente deboli della popolazione dall'accesso al bene primario.